

**Parte II**  
Analisi per singoli Paesi

---

# Capitolo VII

---

## CIPRO

**SOMMARIO:** 7.1 Disciplina. - 7.2 Dall'11 settembre 2001.

---

### ■ 7.1 Disciplina

Le fonti normative cipriote in materia di segreto bancario sono:

- *Banking Law n. 66 (I)* del 1997 (emendata nel 1999 e nel 2000);
- *Central Bank Law of Cyprus n. 37* del 1975;
- *Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law* del 1996.

La *Banking Law n. 66 (I)* del 1997 disciplina il segreto bancario nella Sezione XI (*Banking Secrecy*).

L'articolo 29 (*Duty to maintain bank secrecy*) impone ai direttori, funzionari, impiegati ed a qualsiasi altra persona possa avere accesso ai registri della banca, di non divulgare, rivelare o usare per un proprio vantaggio le informazioni relative alla clientela. L'obbligo, naturalmente, persiste anche dopo la cessazione dall'incarico (1° comma).

Nel secondo comma invece sono elencate le deroghe all'obbligo di riservatezza che, infatti, non sussiste in caso di:

- esplicito consenso scritto da parte del cliente o del suo legale rappresentante circa la divulgazione delle informazioni;
- dichiarazione di fallimento del cliente (se persona fisica) o dichiarazione di liquidazione (se il cliente è una persona giuridica);
- procedimento civile tra la banca ed il cliente (o il suo garante), nel caso in cui le informazioni (relative al conto del cliente) risultino necessarie per il procedimento stesso;

- divulgazione di informazioni alla polizia (nelle ipotesi di legge), ad un pubblico ufficiale autorizzato o ad un Tribunale (qualora si renda necessario accedere nel corso delle indagini o nel corso di un procedimento penale ad informazioni riservate);
- ordine di sequestro, regolarmente notificato alla banca, di capitali depositati sul conto di un cliente;
- trasmissione «interna» alla banca o ad altre società del gruppo, di informazioni dietro richiesta di personale autorizzato della banca stessa o di una sussidiaria del medesimo gruppo o di un revisore o legale rappresentante della banca;
- richiesta di informazioni «commerciali» su di un cliente, sempre che siano fornite generiche notizie circa la sua «solvibilità»;
- richiesta di informazioni necessarie per motivi di pubblico interesse o per la protezione di interessi della banca;
- informazioni destinate a confluire nel *Central Information Register* disciplinato dall'articolo 41<sup>1</sup> che conferisce alla Banca Centrale il potere di emanare direttive finalizzate ad istituire un *Central Information Register* ed a regolarne l'operatività. Nel registro devono essere trascritte tutte le informazioni riguardanti soggetti condannati per l'emissione di assegni scoperti, i soggetti dichiarati falliti e le società liquidate. Conseguentemente la direttiva deve prevedere misure tese a privare gli stessi del diritto di possedere libretti d'assegni o di aprire conti correnti bancari.

L'articolo 43 (*Offences, Penalties and Prosecutions*), infine, punisce con la reclusione per un periodo non superiore ai 2 anni o con la multa per un ammontare non superiore ai 50.000 *cyprus pounds*<sup>2</sup> oppure con l'applicazione di entrambe, le violazioni delle suddette disposizioni. In caso di recidiva, viene, poi, comminata un'ulteriore multa non eccedente i 1.000 pounds per ciascun giorno di reiterazione del reato<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Tale eccezione è stata inserita con la *Law amending the banking laws of 1997 and 1999 No. 94(I) of 2000*.

<sup>2</sup> 1.00 CYP equivale a 1,72182 euro.

<sup>3</sup> Da notare che l'importo della multa è particolarmente elevato in quanto corrisponde a circa 1721,82 euro al giorno.

La *Central Bank Law n. 37* del 1975 disciplina gli obblighi di riservatezza circa le transazioni finanziarie concluse dalle entità *offshore* presenti sul territorio<sup>4</sup>, le quali sono tenute a rivelare i nominativi dei beneficiari dei conti bancari ai funzionari preposti della Banca Centrale che, a loro volta, sono vincolati al rispetto del segreto bancario, come stabilito dalla Sezione 3 della suddetta legge. Gli operatori *offshore*, inoltre, sono tenuti a trasmettere le medesime informazioni anche al loro *local agent*, che però sarà tenuto a renderle pubbliche, eventualmente, solo dietro ordine del Tribunale.

La *Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law* del 1996 in materia di riciclaggio di denaro, impone particolari adempimenti alle istituzioni bancarie e finanziarie. In particolare si richiede:

- l'identificazione della clientela;
- la tenuta dei registri;
- un adeguato addestramento del personale impiegato per rendere più agevole l'individuazione di transazioni sospette;
- la selezione di personale qualificato per svolgere l'attività di *Money Laundering Compliance Officers*.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti viene punito con la reclusione o con l'applicazione di una multa o di entrambe.

Inoltre, questa legge attribuisce alla Banca Centrale cipriota la qualifica di *competent supervisory authority* assegnandole il compito di verificare che tutte le banche, che operano a Cipro, rispettino le normative antiriciclaggio. La Banca Centrale ha predisposto all'uopo

---

<sup>4</sup> Sono circa 50.000 le società *offshore* presenti sul territorio cipriota; esse possono operare previa autorizzazione da parte della Banca Centrale cipriota, che viene rilasciata una volta verificata l'esistenza di certi requisiti imposti dalla legge (*Exchange Control Law*) ed effettuati determinati controlli. La candidatura di Cipro per la prossima adesione all'UE ha ovviamente comportato l'avvio di rilevanti cambiamenti normativi, anche di carattere fiscale che incidono tra l'altro sul regime delle entità *offshore*. In particolare il Governo ha fissato un'unica aliquota per l'imposta sulle società pari al 10% sia per quelle nazionali che per quelle estere, mentre in precedenza alle società estere era applicata un'aliquota del 4.25%. Il nuovo regime è in vigore dal 1° gennaio 2003.

alcune regole che tutti gli istituti bancari sono tenuti ad osservare e che, tra l'altro, dispongono che:

- le banche devono procedere all'identificazione della clientela sia al momento dell'apertura del conto sia prima dell'esecuzione di qualsiasi transazione;
- l'identificazione della clientela deve avvenire mediante documenti ufficiali, quali ad esempio, il passaporto o la carta d'identità (per le persone fisiche), l'atto costitutivo (per le persone giuridiche);
- se il cliente è una società, è necessario procedere anche all'identificazione delle persone aventi il potere di firma e, se si tratta di *private companies*<sup>5</sup>, anche del beneficiario;
- alle banche è vietato accettare versamenti in contanti in valuta straniera di ammontare uguale o eccedente i US\$ 100.000 senza la preventiva autorizzazione della Banca Centrale di Cipro.

Le banche soggette alla giurisdizione cipriota sono, inoltre, tenute a trasmettere alla Banca Centrale un estratto mensile dei depositi in contanti e delle operazioni di trasferimenti di fondi che deve, tra l'altro, specificare:

- tutti i depositi in contanti con saldo superiore a CY£ 10.000 (se il deposito è in valuta locale) o a US\$ 10.000 (se il deposito è in valuta estera);
- i trasferimenti sospetti di fondi per importi uguali o superiori ai US\$ 10.000;
- tutti i movimenti bancari (non solo quelli sospetti) uguali o eccedenti i US\$ 500.000;
- i movimenti dei conti bancari che cumulativamente, in entrata ed in uscita, comportano uno spostamento di fondi superiore ai US\$ 2 milioni;

<sup>5</sup> Ogni società che non sia una *public company* è una *private company*. Una società a responsabilità limitata per garanzia, a meno che non abbia anche un capitale sociale minimo, e una società a responsabilità illimitata sono sempre *private companies* in quanto esse non soddisfano i requisiti previsti per le *public companies*. Come le *public companies*, possono essere costituite da una o più persone associate per uno scopo legittimo, firmando un *memorandum of association* e adempiendo a determinate formalità previste dalla legge. Non è previsto un capitale sociale minimo per la costituzione di una *private limited company* e le azioni della società non possono essere trasferite sul libero mercato.

— una lista contenente i dettagli di conti correnti in valuta straniera con saldi uguali o eccedenti i US\$ 100.000 autorizzati dalla Banca Centrale.

È opportuno, infine, ricordare che Cipro non rientra né tra i Paesi considerati non cooperativi dal GAFI<sup>6</sup>, né tra le giurisdizioni accusate dall'OCSE di attuare pratiche fiscali dannose<sup>7</sup>.

## 7.2 Dall'11 settembre 2001

In seguito ai fatti dell'11 settembre 2001 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 28 settembre 2001 la Risoluzione 1373<sup>8</sup> con la quale condanna gli atti terroristici ed il loro finanziamento. Inoltre, con questo documento, le Nazioni Unite hanno chiesto agli Stati una totale collaborazione che, tra l'altro, passa per la redazione di un Report che illustri tutte le misure, già esistenti nell'ordinamento del Paese, per reprimere ed ostacolare episodi criminosi, nonché quelle che si intende adottare al medesimo scopo.

Il Governo della Repubblica di Cipro ha risposto alla richiesta del Consiglio di Sicurezza il 21 dicembre 2001 chiarendo che il Paese è consapevole della assoluta necessità di una cooperazione e di una mobilitazione internazionale nella lotta contro il terrorismo e, per tale motivo, garantisce il proprio impegno e la propria cooperazione per contrastare il terrorismo internazionale.

Già il 22 novembre 2001 il Parlamento cipriota aveva provveduto a ratificare la *Convention for the Suppression of the Financing of*

<sup>6</sup> Nel 2000 era stata inserita nella *lista grigia* del FAFT in quanto le misure antiriciclaggio cipriote, pur essendo considerate positivamente nel loro complesso, erano ritenute carenti in alcuni aspetti. *Cfr.* par. 3.3.3.

<sup>7</sup> Prima della pubblicazione del Rapporto del 2000 contenente la relativa *lista nera*, Cipro ha infatti provveduto ad inviare al Segretariato Generale dell'OCSE una *lettera di impegno anticipato*. Con essa, il Governo cipriota si è impegnato pubblicamente ad avviare un programma che consenta l'effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, la trasparenza e l'eliminazione delle disposizioni che attraggono attività finanziarie prive del requisito di effettività. Le fasi specifiche, grazie alle quali Cipro intende adeguarsi pienamente agli standards internazionali (entro il termine del 31 dicembre 2005 fissato dall'OCSE), vengono concordate con il Forum sulle Pratiche Fiscali Dannose.

<sup>8</sup> *Cfr.* par. 4.3.1 e 4.3.2.

*Terrorism* che qualifica il finanziamento del terrorismo reato criminale punito con la detenzione di 15 anni e/o con la multa di CY& 1.000.000.

La Banca Centrale cipriota ha inoltre emesso diverse circolari, dirette a tutte le altre banche locali, richiedendo espressamente il rispetto delle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia di misure finanziarie predisposte contro i Talebani, Osama Bin Laden e l'organizzazione «Al Qaeda». Tra queste circolari ricordiamo:

— *20 settembre 2001 – Lettera circolare della Banca Centrale di Cipro.*

Tutte le banche cipriote devono fornire informazioni relativamente alla persona di Osama Bin Laden, all'organizzazione «Al Qaeda» o a qualsiasi altra entità ad essi appartenente o da essi controllata e che ha o ha avuto rapporti con una banca cipriota.

— *27 settembre 2001 – Lettera circolare della Banca Centrale di Cipro.*

A tutte le banche viene richiesta l'adozione degli strumenti necessari affinché sia applicata la *UN Security Council Resolution 1267* (1999) e *1333* (2000) che disciplina le sanzioni contro i Talebani, Osama Bin Laden e le loro associazioni.

— *27 settembre 2001 – Lettera circolare della Banca Centrale di Cipro.*

Tutte le banche vengono informate dell'*US President Bush's Executive Order n. 13224* del 23 settembre 2001, con il quale si impone il congelamento dei beni di 27 persone collegate alle organizzazioni terroristiche. Le banche sono tenute ad esaminare dettagliatamente i propri registri e ad informare la Banca Centrale di Cipro circa l'eventuale esistenza, anche nel passato, di rapporti bancari con tali soggetti.

Ad ulteriore dimostrazione della reale collaborazione di Cipro nella lotta al terrorismo, va ricordato che essa ha ratificato 10 delle 12 Convenzioni/Protocolli Internazionali relative al terrorismo internazionale e nel prossimo futuro dovrebbe provvedere a ratificare anche le altre due rimanenti.